

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A

*** **

PROCEDURA APERTA — ARTICOLATA IN N. 3 (TRE) LOTTI — PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA E FINALE, AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON RIFERIMENTO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILE UBICATO IN BRESCIA, VIA CANTORE 20, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO LABORATORISTICO ARPA EST, DEI NUOVI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DI BRESCIA DI ARPA LOMBARDIA E DELLA NUOVA SEDE TERRITORIALE REGIONALE DI BRESCIA.

*** **

Atti UFF-G-S1703-11

*** **

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

1. nel corso della seduta riservata del **18 maggio 2017 (rif. Atti UFF-G-S1703-07)**, il Seggio di Gara procedeva all’esame, nel merito, della documentazione prodotta dal concorrente **STUDIO TECNICO CUGINI** a comprova dei requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di Gara ex art. 58, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Il Seggio di Gara rilevava che: *“la documentazione prodotta a comprova dei requisiti di cui al punto III.2.3), lett a) e b) del Bando di Gara - cui si rinvia – non permette di verificare in modo inequivocabile il possesso dei suddetti requisiti. Si ritiene di chiedere chiarimenti in merito”*.

2. in data 25 maggio 2017 (prot. UFF-G-250517-00001), tramite *“Comunicazioni della Procedura”* della Piattaforma Sintel, il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva al concorrente **STUDIO TECNICO CUGINI** richiesta di chiarimenti in merito a quanto sopra rilevato;
3. il concorrente trasmetteva, a mezzo *“Comunicazioni della Procedura”*, la risposta al chiarimento inviato;
4. nel corso della seduta riservata del **16 giugno 2017 (rif. Atti UFF-G-S1703-10)**, il Seggio di Gara procedeva all’esame, nel merito, della documentazione prodotta dal concorrente **STUDIO TECNICO CUGINI** a seguito dei chiarimenti richiesti in merito alla comprova dei requisiti di cui al punto III.2.3) del Bando di Gara.

Il Seggio di Gara rilevava che *“dalla documentazione prodotta non è possibile evincere, in maniera inequivocabile, che i servizi siano stati svolti con buon esito per la Committenza.*

Premesso quanto sopra e con particolare riferimento ai servizi relativi alla categoria E20, si riscontra che il concorrente non raggiunge il requisito minimo prescritto dal Bando di gara, il quale richiedeva, per il lotto 1: “l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti

*ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e di cui al punto 3.2. del Disciplinare di gara, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; Lotto n. 1: E.20 – Importo lavori pari ad Euro **6.501.753,00** IVA esclusa”.*

A seguito dei chiarimenti forniti, infatti, emerge che l'incarico di “Progettazione Esecutiva Protezione Passiva dell'Edificio Monoblocco del Presidio Ospedaliero di Crema (CR)”, non risulta svolto interamente dal concorrente, bensì da quest'ultimo in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti nell'ambito del quale STUDIO TECNICO CUGINI, per quanto concerne la progettazione, ha una quota di partecipazione ed una quota di servizio ad esso riconducibile pari al 38,33% per un importo lavori dichiarato pari a euro 799.872,36.

Si specifica, peraltro, che tale importo lavori dichiarato non risulta comunque correttamente calcolato in quanto la percentuale del 38,33% non deve essere applicata all'intero importo dei lavori, bensì al solo importo lavori svolti in categoria E20, il che implica un'ulteriore decurtazione del valore dei servizi svolti riconducibili al concorrente, per un importo pari a € 766.216,70.

Fermo restando quanto sopra, al suddetto importo andrebbe poi aggiunto, in base a quanto dichiarato dal concorrente, il valore di euro 549.381,88 relativo all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, svolto interamente da STUDIO TECNICO CUGINI; di tale ultimo importo, peraltro, il Seggio di gara non riscontra alcuna inequivocabile evidenza documentale.

Peraltro, anche qualora risultasse comprovato l'intero importo dichiarato dal concorrente, pari ad euro 1.349.254,24, lo stesso, unitamente a quello relativo agli altri servizi dichiarati, non risulta sufficiente a comprovare il requisito richiesto con riferimento alla categoria E20”.

Alla luce dei chiarimenti forniti, il Seggio di Gara riteneva che il concorrente STUDIO TECNICO CUGINI non avesse correttamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) del Bando di Gara ed invitava, pertanto, la Stazione appaltante ad assumere i necessari provvedimenti in merito.

PRESO ATTO

di quanto rilevato dal Seggio di Gara, con verbali di seduta riservata **Atti UFF-G-S1703-07 del 18 maggio 2017** e **Atti UFF-G-S1703-10 del 16 giugno 2017**, fatte proprie tutte le motivazioni, le considerazioni e le osservazioni ivi contenute,

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di gara indicata in epigrafe del concorrente **STUDIO TECNICO CUGINI** per le motivazioni che seguono:

la mancata comprova dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3) del Bando di Gara costituisce una violazione della *lex specialis* di gara, la quale integra una causa di esclusione del concorrente **STUDIO TECNICO CUGINI** dalla procedura di gara in epigrafe.

Per l'effetto

DISPONE

la comunicazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indicata in epigrafe al concorrente **STUDIO TECNICO CUGINI**.

Milano, **23 giugno 2017**

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.

Il Direttore Generale

(Ing. Guido Bonomelli)

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito www.ilspa.it ai sensi di legge il 26/6/2017